

## TITOLO I Disposizioni generali

### Articolo 1 – Oggetto

Le Parti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, a promuovere la costruzione delle opere della parte comune necessarie alla realizzazione di un tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero finalizzato al transito misto merci/viaggiatori, la cui entrata in servizio dovrà avere luogo comunque entro il 2015.

### Articolo 2 – Definizioni

- a) Per "**progetto**" si intende la progettazione e la costruzione delle opere di cui all'art. 1.
- b) Per "**Parte comune**", l'insieme delle opere, impianti ed attrezzature costruite e da costruire nel tracciato della Galleria ferroviaria del Brennero, nel tratto tra Innsbruck e Fortezza compresi gli allacciamenti alle stazioni e all'esistente circonvallazione di Innsbruck.

La parte comune del nuovo tunnel ferroviario di base sull'asse del Brennero è costituita:

- 1. da un tunnel ferroviario di base a due canne di circa 56 Km, scavato sotto le Alpi in territorio delle Parti, comprendente stazioni sotterranee di emergenza e di servizio e relativi accessi laterali;
  - 2. in Italia, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale;
  - 3. in Austria, dalle opere di raccordo di detta Galleria di base alla linea ferroviaria nazionale compresa la circonvallazione di Innsbruck;
  - 4. da tutte le opere annesse necessarie alla costruzione e all'esercizio ferroviario.
- c) "**CIG**", Commissione Intergovernativa italo-austriaca i cui compiti sono stabiliti al successivo art. 5.
  - d) "**Promotore**" è la BBT SE.

Le Parti concordano che al Promotore devono essere riconosciuti, in conformità alla rispettiva legislazione nazionale vigente, gli obblighi ed i diritti di un'impresa ferroviaria necessari al raggiungimento dello scopo della società.